

Legge regionale 02 maggio 1988 , n. 26 - TESTO VIGENTE dal 20/09/1996

Disposizioni modificative, integrative e di interpretazione autentica di leggi regionali di intervento nelle zone colpite dagli eventi sismici del 1976

Art. 56

- 1.** I termini per la presentazione delle domande di cui all' articolo 53 della legge regionale 18 dicembre 1984, n. 53, sono riaperti per novanta giorni a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge.
- 2.** La domanda è ammessa anche qualora alla data di entrata in vigore della presente legge sia già stato stipulato il contratto d' appalto comprendente l' intervento originariamente richiesto, purché i relativi lavori non abbiano avuto inizio ed a condizione che l' appaltatore rilasci apposita dichiarazione di rinuncia all' esecuzione dell' intervento medesimo.
- 3.** Rimangono ferme le altre disposizioni del citato articolo 53 della legge regionale n. 53 del 1984.